

CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SU RETE DI DISTRIBUZIONE IN ALTA E MEDIA TENSIONE - (TENSIONE SUPERIORE AD 1 kV)

CLIENTE FIN.: _____

POD: _____

INDIRIZZO FORNITURA: _____

Art 1. Ambito di applicazione

Il presente documento regola le Condizioni Generali per il Servizio di Trasporto (in breve CGS) sulle reti di distribuzione di SET Distribuzione S.p.A. (di seguito SET) in Alta e Media tensione (tensione superiore ad 1 kV).

Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, è automaticamente aggiornata o integrata con le disposizioni inderogabili stabilite dall'Autorità stessa.

SET potrà modificare, dandone previamente adeguata pubblicità, le presenti condizioni di connessione per ottemperare a norme imperative o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.

Art 2. Definizioni

- Alta tensione (di seguito AT): è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV ed uguale od inferiore a 150 kV;
- SET: è la persona giuridica che gestisce la rete elettrica di distribuzione in virtù dei provvedimenti di natura legislativa ed amministrativa emanati in materia, anche a titolo provvisorio, dalla competente Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del D.Lgs. 16.03.1999, n. 79, art. 16 (art. 1 ter del D.Lgs. 26.03.1977, n. 235 – Norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di energia);
- Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito Autorità o AEEG): è l'autorità istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481;
- Connessione: è il collegamento di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete elettrica di distribuzione di SET;
- Fattore di potenza: è un parametro funzione del rapporto tra l'energia reattiva e l'energia attiva immesse o prelevate in un punto di consegna;
- Grossista o Trader o altro mandatario: è il soggetto che sottoscrive con SET un contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, contratto funzionale alla fornitura di energia elettrica ad un cliente finale che preleva l'energia elettrica dalla rete di distribuzione di SET;
- Impianti del cliente finale: sono tutti gli impianti, gli apparecchi e le opere accessorie a partire dal Punto di consegna;
- MCC: Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione >1 kV, adottate da SET in ottemperanza alla Delibera 281/05 e s.m.i. dell'AEEG e disponibili presso gli uffici o sul sito internet di SET (www.set.tn.it);
- Media tensione (di seguito MT): è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- Misura dell'energia elettrica: è l'attività finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto di immissione o in un punto di prelievo;
- Punto di consegna: è il punto di confine tra la rete di SET e l'impianto del cliente finale, dove avviene la separazione di proprietà tra rete di SET e l'impianto del cliente finale.
- Punto di prelievo o immissione: è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata o immessa da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un Cliente finale ed è individuato all'uscita dei gruppi di misura;
- Regole Tecniche per la Connessione: sono le regole tecniche adottate da SET per la gestione delle connessioni alle reti a

tensione > 1kV e disponibili presso gli uffici o sul sito internet di SET;

- Rete di distribuzione: è la rete con obbligo di connessione di terzi individuata dai provvedimenti di cui al secondo alinea del presente articolo, anche di natura provvisoria, di concessione del servizio di distribuzione;
- Cliente finale (o Cliente), è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che ha diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica dalla rete di distribuzione di SET.

Art. 3. Condizioni del servizio

Il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione viene attivato e fornito ove sussistano e permangano per la durata del contratto le seguenti condizioni:

- a) Gli impianti del cliente finale, nel punto di prelievo, soddisfano le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente e le regole fissate da SET in conformità a tale normativa e disponibili sul sito Internet di SET.
- b) Il cliente finale e SET, per quanto di pertinenza, hanno ottenuto e mantengono in corso di validità le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servitù necessari per la connessione; l'impianto di connessione, se di proprietà di SET, potrà da questa essere utilizzato anche per fornire altri Clienti.
- c) Qualora necessario alla realizzazione della connessione, il cliente finale deve porre a disposizione di SET un locale ove realizzare una cabina che potrà essere utilizzata per servire anche altri clienti.

Art. 4. Richiesta o modifica della Connessione

Per ottenere una nuova connessione, la variazione di una connessione esistente, ovvero la modifica delle condizioni di consegna dell'energia, in particolare per ciò che attiene al fabbisogno massimo di potenza, nonché in generale ogni prestazione anche accessoria che implichi lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio o della connessione, il cliente finale deve presentare domanda a SET, anche per il tramite del proprio Venditore – come da del. AEEG n.333/07, art 60 – con le modalità previste dalle MCC sopra citate, e comunque nel rispetto della normativa approvata dall'AEEG e/o altra Autorità competente.

Art 5. Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio.

SET non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile, salvo per cause imputabili alla stessa.

SET non risponde inoltre dei danni causati dall'energia a valle del punto di consegna, salvo che per cause imputabili a SET stessa. In nessuno di tali casi potranno essere ottenuti abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione di energia elettrica.

Art 6. Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti.

SET può modificare, preavvertendo il cliente finale anche tramite avviso-stampa o altra adeguata forma di pubblicità, le caratteristiche del servizio ovvero i propri impianti, per adeguarli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche o a standard internazionalmente accettati.

Il cliente finale che, in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente, dovrà provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, sarà avvertito, di regola, almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero sessanta giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti di SET.

Restano a carico del cliente finale le eventuali spese per l'adeguamento dei propri impianti.

Art. 7. Obblighi del cliente finale

Il cliente finale non può utilizzare i propri impianti interni per distribuire energia a terzi e la deve utilizzare entro i limiti previsti dalle presenti Condizioni e dagli specifici accordi eventualmente stipulati con SET. In particolare il prelievo massimo di potenza, non potrà superare quello a disposizione contributivamente assolto restando responsabile, in caso contrario, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale, tariffaria, tributaria e amministrativa.

Nel caso in cui i prelievi eccedano la potenza disponibile, fermo restando quanto sopra, verrà comunicata l'eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, ed eventualmente il corrispettivo per la connessione, tenendo in ogni caso conto della potenzialità degli impianti di SET.

Art. 8. Impianti di SET

SET provvede alla realizzazione degli impianti necessari per la connessione, inclusa l'installazione dei gruppi di misura nel luogo più idoneo stabilito da SET ed eventuali altre apparecchiature fino al punto di consegna, rimanendone proprietaria e può disporre in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modifica.

Il cliente finale è responsabile dei danni e dei guasti agli impianti di SET situati nei luoghi di sua pertinenza solo per cause a lui imputabili. Il cliente finale in ogni caso dovrà tempestivamente informare SET dell'accaduto.

SET ha il diritto di accedere liberamente e in condizioni di sicurezza ai propri impianti e pertanto il cliente finale ha l'obbligo di mantenere accessibili gli impianti di SET che si trovino nei luoghi di sua pertinenza, assumendosi le relative operazioni di manutenzione delle opere che consentono l'accesso.

Il cliente finale può richiedere l'effettuazione di verifiche sugli impianti di SET.

Sono a carico del cliente finale:

- a) le spese per le verifiche ai gruppi di misura richieste dal cliente finale stesso se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle Norme vigenti,
- b) le spese relative ad interventi per guasti o malfunzionamenti non riconducibili ad impianti di SET,
- c) le spese per l'esecuzione di lavori per lo spostamento di impianti richiesto dal Cliente,
- d) le spese amministrative relative a specifiche richieste del cliente finale.

Art. 9. Impianti del cliente finale

L'impianto del cliente finale ha inizio dal punto di consegna.

Gli impianti del cliente finale devono essere costruiti, installati e costantemente mantenuti a regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e normative nonché alle Regole Tecniche emanate da SET disponibili sul sito internet di SET (www.set.tn.it).

Gli impianti del cliente finale non devono provocare anomalie all'esercizio delle reti SET e, salvo diversa pattuizione, non dovrà essere erogata potenza reattiva induttiva verso la rete di distribuzione. Per le forniture trifasi il cliente finale deve realizzare ed esercire gli impianti in modo da mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva.

L'installazione di apparecchi utilizzatori il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura è subordinata a preventivi accordi.

Il cliente finale che disponga di altra fonte di energia è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione, a predisporre i propri circuiti in modo che essi risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con energia fornita da SET, cosicché in nessun caso sussista la possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.

SET può in ogni tempo richiedere al cliente finale di effettuare, ed effettuare direttamente in caso di pericolo, verifiche sulla condizione degli impianti interni e, in caso di rilevate irregolarità, prescrivere i necessari adeguamenti che dovranno essere eseguiti dal cliente finale entro ragionevoli termini di tempo. In mancanza di tale accordo con il cliente finale, SET si riserva

comunque la facoltà di interrompere le connessioni che dovessero risultare fonte di anomalie, disservizi e/o pericolo per il cliente finale o per terzi in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ai quali è sottoposta, fino a che il cliente finale non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

In ogni caso SET si riserva la facoltà di sigillare tratti di impianto del cliente finale al fine di garantirsi da possibili anomalie, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia.

SET si riserva altresì di esigere i corrispettivi previsti dalla normativa vigente in merito alle caratteristiche degli impianti del cliente finale.

Il cliente finale risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e del rispetto delle norme vigenti.

Art. 10. Durata e cessazione del servizio

La durata del servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione viene stabilita in anni uno, salvo diverso specifico accordo con il cliente finale o con il suo Mandatario

Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui la connessione viene attivata.

Il servizio, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle due parti (SET-Cliente finale oppure SET-Mandatario).

In caso di disdetta, SET provvederà ai necessari interventi nei tempi e nei modi previsti dall'AEEG, purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non imputabili a SET, inclusa l'impossibilità di accedere agli impianti.

Art. 11. Servizio di misura

Nel caso di punti di prelievo, il responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è SET. Nel caso di punti di immissione, il responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è il titolare dell'impianto di produzione.

Il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è SET.

Per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra e per i corrispettivi conseguenti valgono in particolare le disposizioni della Delibera n. 348/07 dell'AEEG e successive modificazioni ed integrazioni.

Altre regole da osservare saranno quelle previste dal Codice di Condotta Commerciale in vigore.

Art. 12. Ricostruzione dei prelievi

Qualora non si disponga dei dati di prelievo, oppure qualora il gruppo di misura non misuri o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalle norme vigenti, si procederà alla ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si ha evidenza della anomalia ed il momento in cui si provvede alla eliminazione della stessa.

Se il momento di evidenza dell'anomalia non è determinabile con certezza, la ricostruzione dei prelievi sarà effettuata per un periodo non superiore a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e l'eliminazione dell'anomalia.

I prelievi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato da SET in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo.

Qualora l'anomalia non consenta di rilevare l'entità dell'errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti l'anomalia. In tal caso, il Cliente o il suo Mandatario potrà comunque produrre elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi è possibile presentare osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione effettuata.

Art. 13. Sospensione e risoluzione

Il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione potrà essere sospeso, oltre ai casi già previsti da queste condizioni:

- Senza preavviso, in caso di pericolo.
- Previa diffida con preavviso della sospensione nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi per un importo superiore alle garanzie finanziarie prestate.
- Anche senza preavviso, in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme alle presenti Condizioni ed agli specifici accordi.
- Anche senza preavviso per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire la continuità al servizio;
- Previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni.

Nei casi precedentemente descritti il servizio può essere inoltre risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod.civ., nonché ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

Sono fatte salve e automaticamente adottate le diverse disposizioni emanate dall'AEEG in materia.

Art. 14. Caratteristiche del servizio.**1) Tensione e Frequenza**

- nelle reti di media tensione (MT) la tensione è di norma pari a 20.000 Volt;
- nelle reti di alta tensione (AT) la tensione è di norma pari a 132.000 Volt; può assumere, per l'esistenza di taluni minori tratte di elettrodotto, il valore di 60.000 Volt;
- la frequenza è pari a 50 Hz;
- tolleranze: sulla tensione, +/- 10%; sulla frequenza, +/- 2%.

2) Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore.

In relazione al corretto esercizio del servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, qualora dopo il sollecito di SET il Cliente non provveda a rifasare il proprio carico, SET ha la facoltà di limitare la corrente elettrica prelevata dal Cliente.

La limitazione potrà avvenire con diverse modalità in funzione delle ore della giornata e delle giornate settimanali e sarà realizzata con un dispositivo di distacco del carico quando la corrente del carico stesso supererà i limiti imposti dal rispetto della regolarità del servizio generale.

I suddetti limiti saranno comunicati per iscritto al Cliente da SET, l'eventuale intervento di distacco conseguente non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di SET per le eventuali conseguenze sull'attività del Cliente.

Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.

I prelievi di energia reattiva induttiva in eccesso ai limiti normativi sono soggetti ai corrispettivi previsti dalla normativa vigente.

3) Massima potenza assorbita: qualora il cliente finale effettui sistematici assorbimenti di potenza superiori a quanto contrattualmente stabilito, se la consistenza dei prelievi dovesse risultare tale da rendere precario l'esercizio della rete ed il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, SET segnalerà al cliente finale la necessità di modifica della connessione per adeguarla alle sue aumentate esigenze. Il cliente finale dovrà presentare domanda di modifica della connessione, in caso contrario SET avrà la facoltà di limitare tali assorbimenti.

Questo eventuale intervento sarà comunicato per iscritto da SET al cliente finale e non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di SET per le eventuali conseguenze sull'attività del cliente finale.

Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per

eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.

Art. 15. Riservatezza

Il cliente finale dichiara di essere informato di quanto previsto agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di esprimere, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione.

Art. 16. Controversie e Foro competente.

In caso di controversia il Cliente può presentare a SET o al proprio fornitore di energia elettrica, motivato reclamo scritto, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da SET reperibili sul sito internet (www.set.tn.it).

Il reclamo può essere anche consegnato per iscritto agli uffici di SET.

SET risponderà al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'Autorità.

La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.

In ogni caso foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione in dipendenza del servizio è quello di Trento.

Trento, li

Il cliente finale

Ai sensi dell'artt. 1341 c.c. il cliente finale dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 1. (Ambito di applicazione); 3. (Condizioni del servizio); 5. (Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio); 6. (Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti); 7 (Obblighi del cliente finale); 8 (Impianti di SET); 9 (Impianti ed apparecchi del cliente finale); 10 (Durata e cessazione del servizio); 12 (Ricostruzione dei prelievi); 13 (Sospensione e risoluzione); 16. (Controversie e Foro competente).

Il cliente finale